

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CGF
(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 258/CGF– RIUNIONE DEL 4 APRILE 2014

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. NOVELLI GIOACCHINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente Novelli Gioacchino la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 giugno 2014, oltre all'ammenda di €3.000,00.

E ciò per fatti avvenuti nella gara Melfi Teramo del 27 ottobre 2013.

In particolare al Novelli si addebita il fatto che al termine della gara, posizionato in tribuna, rivolgeva al commissario CAN PRO reiterate frasi offensive tentando l'aggressione fisica, sventata dall'intervento di alcuni spettatori. Tale comportamento aizzava gli animi di altri più esagitati spettatori che colpivano il predetto commissario con calci alle gambe e schiaffi alla testa provocandogli dolore, ma senza ulteriori conseguenze.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale reclamo il dirigente Novelli, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 29 C.G.S. in relazione all'articolo 68 N.O.I.F. e 35 C.G.S.. Secondo il reclamo, il Giudice Sportivo è incorso in una gravissimo errore allorché ha posto a base della propria decisione l'esposto firmato dal vice commissario CAN PRO Sandro Rossomando in quanto lo stesso non rappresenta un atto ufficiale di gara perché proveniente da soggetto del Settore arbitrale, a cui il Codice di Giustizia Sportiva non attribuisce alcun valore probante.

Alla precedente udienza il procedimento nei confronti del dirigente Novelli veniva sospeso con il rinvio degli atti alla Procura federale per specifici accertamenti a norma dell'articolo 34, quarto comma C.G.S., lasciando la precedente decisione interlocutoria ed in vita le sanzioni comminate in "prime cure".

All'esito delle indagini effettuate con audizione dei due protagonisti, dell'arbitro Gentile Armando (che ha dichiarato che essendo stato un episodio di cui né lui né gli assistenti avevano avuto diretta conoscenza non aveva ritenuto di riportare l'accaduto nel suo rapporto), del presidente della S.S. Teramo Calcio e del suo "Team Manager" Scacchioli Luca (che dichiaravano di non aver notato che il Novelli avesse tentato di aggredire o colpire l'altra persona, ma che discuteva ad alta voce con altra persona, posizionato a circa due metri da loro), con l'acquisizione della nota della questura in data 10 febbraio 2014, il fatto si è ridimensionato nel senso che è stato escluso il tentativo di aggressione da parte del Novelli. La nota del Questore comunicava che dalla relazione

redatta dai carabinieri in servizio di ordine pubblico nel settore tribuna centrale dello Stadio Valerio di Melfi si evinceva che "al termine dell'incontro di calcio si è formato un assembramento di persone sulla parte alta della tribuna dello stadio prontamente risolto dai carabinieri intervenuti"; l'unico episodio segnalato riguarda un diverbio tra il direttore sportivo del Melfi calcio, Novelli Gioacchino, ed un osservatore arbitrale, avvenuto negli spogliatoi, relativo ad un asserito arbitraggio sfavorevole nei confronti della squadra di casa". La nota concludeva nel senso che "gli episodi narrati non hanno determinato alcuna situazione di criticità per l'ordine pubblico".

La Procura Federale conclude che le indagini espletate hanno fatto emergere la sostanziale conferma di una discussione con toni sostenuti tra il Rossomando ed il Novelli sull'arbitraggio. Viene esclusa la circostanza riferita dal Rossomando, secondo il quale il Novelli "stava per scagliarsi contro di lui".

La condotta del Novelli iniziata sugli spalti e continuata negli spogliatoi è riprovevole per un dirigente ed ha senz'altro leso il bene giuridico (lealtà, correttezza e probità) sancito nell'articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2).

Per le sue risposte considerazioni la Corte di Giustizia Federale, valutati gli elementi ex articolo 16, primo comma C.G.S., accoglie in parte il ricorso, riduce la inibizione al presofferto.

Per questi motivi il C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Novelli Gioacchino, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto, annullando l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAPPINO MASSIMO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Il Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Zappino Massimo seguito gara Gubbio/Frosinone del 23 marzo 2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV DEL 25 marzo 2014) perché al termine della gara ostacolava le operazioni di identificazione da parte della polizia di alcuni sostenitori della propria squadra, indebitamente entrati sul terreno di gioco; in tale circostanza spintonava il dirigente del servizio di ordine pubblico.

La ricorrente espone i fatti ed eventi in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale evidenziando, peraltro, che della condotta ascritta al predetto calciatore non vi sia alcun riscontro nel rapporto di pubblica sicurezza e pertanto "frutto di una personale ed isolata valutazione" e chiede pertanto la riduzione della sanzione ad una sola giornata, ritenendo il comportamento assunto dal calciatore Zappino non violento.

La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi il C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Il Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gubbio/Frosinone del 23 marzo 2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV DEL 25 marzo 2014), perché alcuni propri sostenitori in campo avverso, dopo aver divelto la rete di

recinzione, al termine della gara, entravano sul terreno di gioco. Prontamente fermati dalle forze dell'ordine; perché propri tesserati danneggiavano alcune strutture nel proprio spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

La ricorrente espone i fatti ed eventi in modo diverso rispetto a come riportati nel referto arbitrale e, ponendo in evidenza sia la mancanza di prove che accertino la responsabilità oggettiva della Società ricorrente in merito alla condotta tenuta da soggetti non individuati né individuabili sia la possibile responsabilità a carico del Servizio d'Ordine, chiede la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, precisando ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata, ritiene la sanzione inflitta alla società ricorrente dal Giudice Sportivo congrua in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Ricorso della Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società reclamante a seguito della gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014).

La Società S.P.A.L. 2013 S.r.l., con fax del 26.3.2014, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 in riferimento alla gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014.

Il ricorso, diretto a ottenere in via principale l'annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riconsiderazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a dimostrare l'insussistenza dei fatti riferiti dal "Commissario di Lega" Sig. Giuseppe De Pascalis al fine di escludere la colpevolezza della Società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento irrispettoso tenuto da un proprio dirigente. In secondo luogo, la Società reclamante assume la sussistenza di elementi scriminanti dovuti al comportamento "arrogante e dittatoriale" tenuto dal Commissario di Lega.

Poiché è giurisprudenza costante che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati alla Società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risulta dal rapporto del Commissario di Campo, sicché dovrebbero essere valutati in modo da escludere la responsabilità oggettiva della Società stessa. In buona sostanza, il reclamo è diretto a prospettare una versione dei fatti diversa rispetto a quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, il quale, oltretutto, risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità del comportamento del dirigente della Società reclamante, tanto più che la responsabilità della Società reclamante risulta aggravata dal comportamento di altro dirigente il quale proferiva nei confronti del Commissario di Campo frasi gravemente lesive in quanto alludevano all'esistenza di "problemi seri personali in famiglia", con l'invito "a farsi curare". Non vi è, quindi, alcuna ragione per ritenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto del Commissario di Campo e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo.

Considerata la gravità degli episodi, non vi è materia neanche per una riduzione della sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante.

Il rigetto del ricorso comporta l'incameramento della relativa tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSCAROLI FABIO SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Ricorso della Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Buscaroli Fabio a seguito della gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014).

La Società S.P.A.L. 2013 S.r.l., con fax del 26.3.2014, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto al calciatore Buscaroli Fabio la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014.

Il ricorso, diretto alla modifica del provvedimento disciplinare “in un più ragionevole «atto di violenza verso un avversario in azione da gioco»”, con riduzione delle giornate di squalifica da 2 a 1, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a dimostrare che i fatti addebitati al calciatore Buscaroli sono avvenuti in occasione di un’azione di gioco e che il calciatore Buscaroli era entrato in scivolata e che con la gamba destra aveva colpito il pallone “da dietro facendogli cambiare direzione”, contrariamente a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro che parlava invece di “fallo violento di gioco” precisando che il calciatore Buscaroli aveva colpito “con un calcio la gamba dell’avversario senza la possibilità di giocare il pallone”.

Poiché è giurisprudenza costante che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Buscaroli si siano svolti in modo diverso da come risulta dal rapporto dell’Arbitro, sicché avrebbero dovuto essere valutati in modo da escludere la sussistenza di un “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. In buona sostanza, il reclamo è diretto a prospettare una versione dei fatti diversa rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, il quale, oltretutto, risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità del comportamento del calciatore Buscaroli, tanto è vero che l’Arbitro è stato costretto a espellerlo dal terreno di gioco. Non vi è, quindi, alcuna ragione per ritenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’Arbitro e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo.

Considerata la gravità dell’episodio, non vi è materia per una riduzione della sanzione della squalifica da due a una giornata effettiva di gara.

Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 21.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014 è stata inflitta all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. l’ammenda di €1.500,00 a seguito della gara Grosseto/Pisa del 21.3.2014 per “*indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società*”.

Nel proprio ricorso e nella discussione orale la difesa della ricorrente U.S. Grosseto non ha negato l’indebita presenza di persona nel recinto di gioco, peraltro indicata nel proprio direttore sportivo sig. Giuseppe Magalini, ma ha sottolineato che nella giurisprudenza sportiva l’ammenda in misura pari ad € 1.500,00 è stata inflitta per violazioni più gravi, comprendenti sia l’indebita presenza di persona nel recinto di gioco o in area federale, che anche la condotta irrispettosa o

offensiva della persona medesima verso la terna arbitrale, ed ha censurato la sanzione irrogata perché eccessiva.

Questa Corte, valutato che, nel caso di specie, dai rapporti degli Ufficiali di gara non risultano rilievi circa la condotta tenuta dalla persona indebitamente presente nel recinto di gioco, ritiene di poter ridurre la sanzione applicata da €1.500,00 ad €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

8. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL SIG. FIORITI MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) è stata irrogata, a seguito della gara Gubbio/Frosinone del 23.3.2014, la sanzione dell'ammenda € 8.000,00 alla reclamante A.S. Gubbio 1910 *“perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, avvicinavano minacciosamente la terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi rivolgendogli reiterate frasi offensive e spintonavano un assistente arbitrale; gli stessi, ancora indebitamente presenti negli spogliatoi, indirizzavano sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi”* e quella della inibizione fino al 31.5.2014 al sig. Marco Fioriti, presidente della società, *“perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e avvicinava la terna arbitrale indirizzandogli reiterate frasi minacciose ed offensive”*.

Ricorrono con distinti ricorsi, che vengono trattati congiuntamente attenendo alla medesima gara, sia la società, sia il presidente sig. Marco Fioriti, sostenendo l'insussistenza delle violazioni contestate e comunque l'eccessività delle sanzioni irrogate.

Quanto alla pretesa insussistenza delle violazioni, questa Corte non può che richiamare il disposto dell'art. 35, comma 1. 1, C.G.S., secondo cui *“1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Quanto alla denunciata eccessività delle sanzioni irrogate questa Corte ritiene, al contrario, che le medesime siano congrue, atteso, da un lato, il carattere gravemente ingiurioso ed offensivo delle frasi profferite, e la condotta minacciosa tenuta, come riportate nei referti della terna arbitrale e, dall'altro, il ruolo rivestito dal sig. Fioriti, la cui carica avrebbe dovuto imporre un contegno esemplare.

Per questi motivi la C.G.F., respinge i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 4 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete